

GRENKE BANK AG BRANCH ITALY

Via Montefeltro, n. 4 20156 Milano (MI)
 Codice fiscale e partita IVA 09894990960
 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. MI - 2120117
 Iscritta all'albo delle banche (succursali UE) al n. 8073 - Codice ABI n. 036558



FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING

Valido dal 01/06/2018

DETTAGLI DELLA SOCIETA' DI FACTORING

GRENKE BANK AG Branch Italy (di seguito, "GRENKE BANK")

Sede legale: Via Montefeltro, 4 – 20156 – Milano (MI)
 Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione del contratto: 02 300 59 460
 Numero di fax: 02 300 59 480
 Posta elettronica certificata: grenkefactoring@legalmail.it
 Sito internet: www.grenkefactoring.it
 Iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. MI 2120117
 Iscritta nell'elenco delle succursali di banche UE dell'albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia al n. 8073

Riquadro da compilare solo nel caso di offerta fuori sede, con i dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente.

GC Factoring AAF S.r.l. Cognome e nome _____
 Telefono 02 300 59 410 E-Mail servizio@grenkefactoring.it
 Data _____ Firma _____

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale GRENKE BANK acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal Cliente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori, come meglio definito nel Contratto quadro di factoring.

Factoring pro solvendo

In questo tipo di operazioni il rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti rimane a carico del Cliente.
 L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori ceduti; il Cliente e GRENKE BANK possono decidere di non comunicare la cessione ai Debitori ceduti.
 Su richiesta del Cliente, GRENKE BANK potrà erogare l'anticipazione dei crediti ceduti.

Rischi a carico del Cliente

In caso di mancato pagamento da parte del Debitore, il Cliente dovrà restituire al factor le somme eventualmente erogategli a titolo di anticipazione sul corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data di restituzione e le spese.

Factoring pro soluto

Operazione di factoring con rischio in capo a GRENKE BANK del mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il Cliente per ciascun Debitore.
 L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori ceduti; il Cliente e GRENKE BANK possono decidere di non comunicare la cessione ai Debitori ceduti.
 L'utilizzo di questo servizio permette al Cliente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere da GRENKE BANK la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Cliente

Il Cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo a GRENKE BANK di incassare alla scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del Debitore ceduto.

CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI

GESTIONE DEL FACTORING	
Commissione variabile (percentuale su base giornaliera applicata sulle somme anticipate da GRENKE BANK al Cliente sui crediti ceduti, prima dell'incasso dei crediti stessi, con divisore 365/366. La commissione varia in funzione dell'indice di riferimento (E.g. indice: Euribor + Spread. Se l'indice è pari a zero, la commissione non sarà in ogni caso inferiore allo spread)	Max 0,0192%
Commissione di factoring (percentuale applicate sull'importo lordo di ciascuna fattura relativa a un credito ceduto)	3%
Spese di istruttoria (commissione <i>una tantum</i> pagata dal Cliente a GRENKE BANK per l'apertura del rapporto)	EUR 1.500,00, più IVA
Interesse di mora (quando il Cliente è debitore verso GRENKE BANK a causa di una contestazione di una fattura o di inadempimento nel pagamento delle commissioni, GRENKE BANK applica l'interesse a partire dall'8° giorno seguente a quello in cui la somma è dovuta)	Tasso di interesse BCE + 8%
CREDITI PER L'INCASSO	
Commissione gestione crediti non acquistati - "Crediti per l'Incasso" (applicata sull'importo lordo di ciascuna fattura)	2% + IVA (a partire da un minimo di 10 EUR)
ALTRI COSTI E SPESE	
Spese di gestione del Conto Factoring Dedicato (importo fisso addebitato per la gestione del conto)	EUR 100,00 al mese, più IVA
Istruttoria Plafond Debitore (commissione annuale che GRENKE BANK addebita, per ciascun Debitore il cui credito viene acquistato da GRENKE BANK, al fine di valutare la solvibilità di ciascun Debitore del Cliente per l'assegnazione di un limite di acquisto per ogni Debitore)	0 – 2.500 EUR => 500 EUR 2.501 – 5.000 EUR => 500 EUR 5.001 – 50.000 EUR => 500 EUR Oltre 50.001 EUR => 500 EUR
Commissione di gestione del servizio Ri.Ba. (commissione che GRENKE BANK trattiene sulle singole date di scadenza indicate nelle fatture presentate. Tale commissione è volta a remunerare il servizio di gestione della pratica Ri.Ba. prestato da GRENKE BANK)	EUR 15,00, più IVA

GRENKE BANK AG BRANCH ITALY

Via Montefeltro, n. 4 20156 Milano (MI)
Codice fiscale e partita IVA 09894990960
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. MI - 2120117
Iscritta all'albo delle banche (succursali UE) al n. 8073 - Codice ABI n. 036558



Sono addebitate al Cliente, per l'invio di informazioni e comunicazioni, spese in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti da GRENKE BANK.

E' gratuito l'invio al Cliente da parte di GRENKE BANK, di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri e delle spese vive sostenuti da GRENKE BANK nell'espletamento del proprio incarico, quali a titolo esemplificativo: spese bancarie, postali, legali e di recupero del credito, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta, spese per perizie ipotecarie, per registrazione di garanzie reali (pegno e/o ipoteca) qualora richieste a fronte dell'attività di finanziamento, nonché le spese notarili per il perfezionamento di tali attività.

In Legenda del presente Foglio Informativo vengono descritte le più significative voci contenute nella tabella sopra riportata.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.grenkefactoring.it/Trasparenza) di GRENKE BANK.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO, RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Recesso

Il Contratto viene stipulato per un periodo indeterminato.

Entrambe le parti possono recedere, senza preavviso, dandone comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata, con possibilità di anticipare tale comunicazione con messaggio di posta elettronica agli indirizzi di posta elettronica noti al Cliente e a GRENKE BANK.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati:

- o con lettera semplice, da consegnare personalmente presso la sede di GRENKE BANK;
- o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di GRENKE BANK (Via Montefeltro 4 – 20156 – Milano (MI));
- o per posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo: grenkefactoring@legalmail.it

GRENKE BANK deve riscontrare il reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a GRENKE BANK.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito di GRENKE BANK www.grenkefactoring.it/trasparenza.

Il Cliente e GRENKE BANK, in relazione all'obbligo di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della soluzione stragiudiziale delle controversie, il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, possono ricorrere:

- o al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; organismo di conciliazione bancaria, con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma;
- o oppure ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso del Cliente all'ABF, previa presentazione di reclamo a GRENKE BANK.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria qualora la conciliazione dovesse concludersi senza il raggiungimento di un accordo.

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario, il Cliente può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario è inoltre a disposizione presso GRENKE BANK e sul sito internet www.grenkefactoring.it/Trasparenza.

Al Conciliatore Bancario Finanziario il Cliente può rivolgersi anche in assenza di preventivo reclamo.

LEGENDA

Corrispettivo della cessione di credito

importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto: (a) delle commissioni previste nel Documento di Sintesi; (b) delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Cliente, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore trattenga all'atto di pagamento.

Pagamento anticipato del corrispettivo

pagamento del corrispettivo della cessione di credito operato da GRENKE BANK al Cliente prima dell'incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte di GRENKE BANK (pro soluto)

assunzione da parte di GRENKE BANK del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione delle condizioni e del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali GRENKE BANK intende assumersi tale rischio.

Compensazione volontaria

facoltà contrattualmente attribuita a GRENKE BANK di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Cliente ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Mese o frazione di mese

da identificarsi con riferimento al mese solare, esempio fattura emessa 15/01 ed incasso 5/03: commissione applicata per n. 3 mesi (mesi solari di gennaio, febbraio e marzo).

Frazione di mese

porzione del mese che, ai fini della determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.

Credito

crediti pecuniari in bonis sorti o che sorgono da contratti stipulati o da stipulare dal Cliente nell'esercizio della propria attività di impresa e quindi le somme che il Cliente ha diritto di ricevere dal Debitore quale corrispettivo per il trasferimento di beni o la prestazione di servizi.

Credito ceduto

per credito ceduto deve intendersi ogni Credito acquistato da GRENKE BANK ai sensi del Contratto quadro di Factoring.

Parametro di indicizzazione

indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Valuta

data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale i interessi attivi o passivi.